



*Prefettura di Catanzaro*  
*Ufficio territoriale del Governo*

*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie*

data e numero, del protocollo

Ai Comuni della provincia di Catanzaro  
LORO SEDI

**Oggetto: Roccastrada (GR) – trasmissione ordinanza n. 5/2024, relativa ai servizi cimiteriali.**

Per i provvedimenti di competenza si trasmette l'ordinanza n. 5 del 27 giugno 2024 relativa ai servizi cimiteriali adottata dal Sindaco del Comune di Roccastrada (GR).

Il Viceprefetto  
(Pino)

.lg



Comune di  
**ROCCASTRADA**  
PROVINCIA DI GROSETO

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 27-06-2024

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI REVOCA CONCESSIONI LOCULI CIMITERO TORNIELLA ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA. RETTIFICA.**

### IL SINDACO

**Premesso che** con ordinanza sindacale n. 3 del 11.06.2024, ai sensi degli artt. 50 e 54 del DLgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, veniva disposta la revoca di alcune concessioni di loculi, posti nel colombario ovest dell'area cimiteriale di Torniella, con contestuale estumulazione di sepolture individuali, interessate da un intervento di consolidamento e riqualificazione previsto nel citato cimitero;

**Considerato che** ai sensi della richiamata ordinanza, ai punti b.2.3, b.3, b.4, b.5 e c.1 veniva previsto quanto segue:

*“a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per il tempo residuo spettante fino a concorrenza della durata di 99 anni, decorrente dalla data di tumulazione o, se nota, dalla data di rilascio della originaria concessione”;*

**Preso atto che** l'art. 65 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, al 1° comma stabilisce: *“1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 10/09/90 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico.”*

**Dato atto che** l'art. 54 del citato vigente Regolamento, al comma 4, precisa che *“i manufatti costruiti dal Comune riguardano:*

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc...);*
- b) sepolture per famiglie e collettività;*

**Rilevato**, peraltro, che:

- la revoca disposta con ordinanza n. 3 dell' 11.06.2024 ha per oggetto manufatti costruiti per sepolture individuali;

- l'equo indennizzo previsto, ai sensi dell'art. 21 quinquies 1 bis L. n. 241/1990 ss.mm.ii, previa richiesta dei concessionari originari o dei loro eredi, riguarda la concessione a tempo determinato, a titolo gratuito, di sepolture individuali (loculi, cellette ossari, nicchie cinerarie) per la durata stabilita dall'art. 55, comma 2 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, come modificato dalla Deliberazione n. 61 del 19.10.2002;

**Richiamato**, dunque, l'art. 55 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria, come modificato dalla Deliberazione n. 61 del 19.10.2002, a mente del quale:

*“2. la durata (n.d.r. delle concessioni) è fissata:*

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettive;*
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;*
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali”;*

**Ritenuto** pertanto opportuno rettificare la citata ordinanza n. 3/2024, alla luce del combinato disposto dei sopra citati articoli 65, 54 e 55 del vigente Regolamento, nel senso di stabilire che la eventuale concessione temporanea gratuita, richiesta dal titolare della concessione originaria o dagli eredi, salva verifica di disponibilità, avrà ad oggetto l'uso per la durata di 50 o di 30 anni del manufatto, ai sensi dell'art. 55, 2b e 2c del vigente regolamento di Polizia mortuaria;

**Dato atto che**, a far data dal 9.02.1976, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 ss.mm.ii., non possono essere rilasciate concessioni cimiteriali perpetue;

**Visti** gli artt. 50, comma 5, e 54 del DLgs. 267/2000 e ss. mm. ii., nonché il vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n° 65 del 11.07.1996, e successivamente modificato con delibere n. 90 del 10.10.1998, n. 61 del 19.10.2002;

#### **ORDINA**

di rettificare l'ordinanza sindacale n. 3 dell' 11.06.2024, stabilendo che i punti b.2.3, b.3, b.4, b.5 e c.1 sono da intendersi sostituiti come segue:

b.2.3 essere collocati all'interno di loculi, posti in altri cimiteri del Comune di Roccastrada, previa verifica di disponibilità, sempre qualora richiesti, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 50 anni;

b. 3 essere collocati all'interno di loculi nello stesso Cimitero di Torniella, sempre qualora richiesti, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 50 anni;

b. 4 essere tumulati in cellette ossari (ossarietti) nello stesso Cimitero di Torniella o in altri cimiteri comunali, previa verifica di disponibilità, sempre qualora richieste, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 30 anni;

b. 5 essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della L. n. 130/2001. Le ceneri potranno essere collocate nel cinerario comune o in nicchie cinerarie concesse, qualora richieste, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 30 anni. In tal caso, le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti;

c.1 su richiesta degli aventi diritto, i feretri potranno essere collocati all'interno di loculi nello stesso cimitero di Torniella, a titolo di equo indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione revocata o dei suoi eredi, per la durata di 50 anni, secondo le modalità di cui all'art. 39 comma 8 del Regolamento di Polizia mortuaria;

Restano invariate e vincolanti tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 3 dell' 11.06.2024.

#### **DISPONE CHE**

a) la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Roccastrada al seguente indirizzo [www.comune.roccastrada.it](http://www.comune.roccastrada.it), sia affissa all'ingresso ed all'interno del Cimitero comunale di Torniella;

b) la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:

- Dipartimento Prevenzione Azienda USL Toscana Sud-Est – sede di Grosseto;
- Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Grosseto per la sua divulgazione;
- Responsabile della Polizia Locale;
- Comando Stazione dei Carabinieri;

c) la presente ordinanza sia notificata ai parenti noti dei defunti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Francesco Limatola\***

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.